



Regolamento per la disciplina e l'installazione dei dehors

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizione di dehors
- Art. 3 – Elementi del dehors e attività consentita
- Art. 4 - Criteri generali di collocazione
- Art. 5 - Criteri generali di realizzazione
- Art. 6 - Elementi di arredo
- Art. 7 - Pubblicità su elementi componenti i dehors
- Art. 8 - Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 – Rinnovo autorizzazione
- Art. 10 - Proroga autorizzazione
- Art. 11 – Manutenzione dei dehors
- Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Prescrizioni per l'installazione dei dehors nell'ambito del Nucleo Storico
- Art. 15 - Prescrizioni Specifiche per l'installazione dei dehors nell'ambito del Nucleo Storico
- Art. 16 - Prescrizioni Specifiche per “la Trattoria La Moretta” sita in P.zza del Plebiscito.
 - Norme finali e transitorie

Art. 1

Oggetto e finalita'

- 1.1** Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano, individuati come dehors, aventi lo scopo di potenziare la qualità delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande mediante la predisposizione di adeguati spazi esterni per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, la tutela del tessuto urbano storico, dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, di riqualificazione dell'ambiente urbano e di promozione turistica.
- 1.2** Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Sono esclusi dal presente regolamento tutti i pubblici esercizi operanti nell'area portuale, in quanto soggetti alle disposizioni emanate in merito dall'Autorità Marittima.

Art. 2

Definizione di dehors

modificato con Delibera di Consiglio n. 19 del 24/02/2014 e con succ. Delibera di Consiglio n. 23 del 10/03/2014

- 2.1** Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico e che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso ad un locale di somministrazione ai fini del ristoro all'aperto.

- 2.2 Temporanità :** Non è consentita l'installazione permanente né difficilmente rimovibile del dehors. In tutto il territorio del Comune di Ancona il periodo massimo consentito di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è pari ad anni solari 2 (due).

Con atto del Consiglio Comunale, determinate aree del territorio comunale possono essere soggette a specifica regolamentazione in ordine ai tempi di permanenza dell'occupazione.

- 2.3 Esclusioni :** non costituiscono dehors così come normato dal presente Regolamento e non sono quindi soggette al rilascio di autorizzazione le seguenti occupazioni di suolo pubblico, per le quali è necessaria solo la concessione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata da Anconaentrate srl previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità carrabile e pedonale da parte del Comando di Polizia Municipale:

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque situate, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con un tavolino con relative sedie o sgabelli per ogni metro lineare di proiezione del locale, arrotondato per difetto; i tavolini, del diametro massimo di cm. 50, saranno posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali.

2. Le attività artigianali alimentari di pizzeria, gelateria e pasticceria possono dotarsi di tavolini o piantane di piccola dimensione (diam. max. cm 50) o di piani di appoggio larghi al massimo cm. 40, posti in adiacenza al filo fabbricato del locale senza uscire dalla proiezione dello stesso. E' in ogni caso esclusa la possibilità di installare "sedute" di qualsiasi genere.

Le attività di cui al presente comma sono soggette ai limiti temporali di cui al comma 2.2.

Le occupazioni di cui al presente comma sono soggette al Regolamento Comunale TOSAP.

Per la definizione di “proiezione” ai fini del presente comma, si veda il comma 4.3.

Art. 3

Elementi del dehors e attività consentita

3.1 Gli elementi che costituiscono il dehors sono quelli di seguito indicati:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

Non è consentita l'installazione di strutture finalizzate alla somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, espositori ecc.ecc.

3.2 Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n° 5/2011 art. 14 , del Regolamento Acustico Comunale e di eventuali Ordinanze Comunali. E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo.

3.3 Non è consentita l'installazione nei dehors di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere.

3.4 Il dehors osserva gli orari dell'esercizio cui è annesso.

3.5 Ogni utilizzo del dehors diverso dalla somministrazione e dal consumo di alimenti e bevande è considerato uso improprio, ai fini di quanto disposto all'art.12.2 lett. d) (Revoca dell'autorizzazione).

Art. 4

Criteri generali di collocazione

4.1 Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le autorizzazioni sono soggette al parere vincolante del Comando di Polizia Municipale. E' vietata qualsiasi occupazione che violi il Codice della Strada.

4.2 Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica ed a garantire una fascia di rispetto libera da arredi. Con apposita deliberazione il Consiglio Comunale prescrive norme specifiche, da inserire nel presente Regolamento, per delimitare aree cittadine soggette a norme di tutela ambientale e/o monumentale.

4.3 I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonalizzati. Per proiezione si intende la trasposizione all'esterno delle pareti interne dell'esercizio perpendicolari all'asse stradale.

4.4 La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta piu' la parte di marciapiede occupabile; lasciando uno spazio tra parete dell'esercizio e Dehors pari alla misura necessaria a garantire il transito (sul marciapiede) di soggetti diversamente abili. In tutti i casi deve essere lasciato complessivamente, ai fini della viabilità, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

- 4.5** La superficie massima consentita del dehors non potrà essere superiore a due volte la superficie di somministrazione riportata dall'autorizzazione alla Somministrazione di Alimenti e Bevande in possesso del richiedente, con un minimo garantito di mq. 12,00.
- 4.6** Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini, la richiesta di occupazione sarà valutata dallo Sportello Unico Integrato in sede di rilascio dell'autorizzazione, in collaborazione con gli uffici competenti in riferimento al contesto urbano, alla tipologia proposta e agli esercizi concorrenti. Nel caso di parchi e giardini il parere della Direzione Verde Pubblico e della Direzione Arredo Urbano risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors. Negli spazi di cui al presente comma non è richiesto l'assenso previsto al punto 4.3 qualora il dehors sia posizionato ad almeno m. 4,0 dal fabbricato.
- 4.7** Il gestore provvederà, su indicazione dell'Amministrazione Comunale a perimetrare l'area assegnata in concessione mediante apposita segnalazione a terra.
- 4.8** I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- 4.9** Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- 4.10** Previa apposita ordinanza dell'ufficio competente, il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, in caso di necessità di effettuare lavori o per manifestazioni di pubblico interesse.
- 4.11** Nei periodi di chiusura dell'esercizio, superiore ai 3 giorni le sedie e i tavolini, vanno adeguatamente riposti in luoghi chiusi. Non è consentito accatastare tali materiali negli spazi a ridosso dell'esercizio.

Art. 5

Criteri generali di realizzazione

5.1 Delimitazione dell'area

- 5.1.1** Nelle zone pedonali non sono ammesse delimitazioni del dehors se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua.
Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali..

5.2 Pavimentazione dell'area

- 5.2.1** Nelle zone pedonali le pedane sono consentite solo al fine di colmare i dislivelli. In tali casi l'area potrà essere pavimentata, previa presentazione ed approvazione di documentazione tecnica, con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello trattato con impregnante idrorepellente, eventualmente munita di ringhiera di protezione. Non sono ammesse pedane di larghezza inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture.
- 5.2.2** Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Le pedane saranno realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, ed eventualmente munite di ringhiera di protezione .
- 5.2.3** Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti.
- 5.2.4** Il concessionario, al termine della concessione o dell'autorizzazione, avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a verificare lo stato dei luoghi "rilasciati" all'uso pubblico.
- 5.2.5** In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione Comunale interverrà in via sostitutiva al

ripristino del suolo pubblico in danno al concessionario. L'inadempienza del concessionario comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 13

5.3 Elementi di arredo

5.3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

5.3.2 Apparecchi riscaldanti: è consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti funzionanti a gpl, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

5.3.3 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, nè arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

5.3.4 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

5.4 Elementi di copertura

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e colori armonici.

In presenza di irradiator di calore, le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84 e successive modifiche ed integrazioni).

5.5. Norme generali

5.5.1 Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento.

5.5.2 Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6

Elementi di arredo

L' utilizzo degli elementi di arredo di cui al precedente articolo 3.1 è soggetto all'approvazione dell'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione (Sportello Unico Integrato).

Art. 7

Pubblicità su elementi componenti i dehors

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 8

Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda

La realizzazione di dehors è soggetta a provvedimento autorizzativo; la domanda in bollo, corredata da planimetria in allegata scala metrica con riportata l'esatta ubicazione degli arredi, va indirizzata allo Sportello Unico Integrato del Comune di Ancona, in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del regolamento Tosap . La relativa modulistica è disponibile presso lo "Sportello Unico Integrato", P.zza IV Maggio, 1, nonchè all'indirizzo web :

<http://www.comune.ancona.it/ankonline/it/uffici/attivitaeconomiche/dehors/>

8.1 Nel caso di realizzazione dei dehors senza pedana e/o strutture prefabbricate, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors e il termine per la

conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 30 giorni.

- 8.2** Nel caso di realizzazione dei dehors comprendenti pedane e/o strutture prefabbricate, con o senza elementi di copertura, la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione e il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 45 giorni.
- 8.3** Nelle aree soggette a vincolo di tutela monumentale o ambientale, il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è fissato in 60 gg.
- 8.4** L'autorizzazione, con allegate le planimetrie degli spazi utilizzati dal dehors, viene concessa per il periodo massimo stabilito all'articolo 2.2 .
- 8.5** L'autorizzazione dovrà essere negata alle Ditte morose verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, imposte e tributi locali, e verrà immediatamente revocata in caso di uso improprio del dehors; il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione è altresì soggetto al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla L. 296/06 art. 1 c. 1176, o comunque di certificato di regolarità contributiva; l'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a coloro che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
- 8.6** L'autorizzazione va altresì negata alle attività di Somministrazione che non dovessero risultare in regola con l'osservanza dei "Criteri" di cui alla del. C.C. n° 74 del 31 agosto 2012.
- 8.7** L'autorizzazione ottenuta, pena revoca, va integrata con la ricevuta di pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata da Anconaentrate srl .

Art. 9

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rinnovata mediante presentazione di formale istanza in bollo da parte del titolare dell'esercizio contenente dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato e gli eventuali nulla osta di cui all'art. 4.3.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di prevista installazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, al possesso del DURC o del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, imposte e tributi locali.

Art. 10

Proroga autorizzazione

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione allo Sportello Unico del Comune di Ancona , almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i termini indicati all'articolo 2.2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, imposte e tributi locali.

Art. 11

Manutenzione dei dehors

- 11.1** I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e

di decoro.

- 11.2** In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica e verbale, diffida il concessionario al ripristino dello "status" del manufatto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione; in caso di inadempienza alla diffida, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione

- 12.1** L'autorizzazione per il dehors viene revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 12.2** L'autorizzazione sarà altresì revocata dopo 3 diffide, nel periodo di validità della stessa, in cui siano state verificate le seguenti situazioni:
- a) previa diffida, a regolarizzare la situazione entro 10 giorni, quando viene accertato un utilizzo di arredi non conformi al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, a regolarizzare la situazione entro 10 giorni, quando lo spazio utilizzato dal dehor sia eccedente quello autorizzato o comunque diversamente disposto rispetto alla planimetria allegata all'autorizzazione;
 - c) nell'ambito del Nucleo Storico di cui all'art. 14, previa diffida, a regolarizzare la situazione entro 10 giorni, qualora la Ditta non abbia provveduto all'adeguamento degli arredi a quelli dell'abaco entro la data di cui all'art. 14.7;
 - d) previa diffida, a regolarizzare la situazione entro 10 giorni, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - e) quando l'occupazione sia causa di disturbo comprovato alla quiete pubblica, previa diffida, a regolarizzare la situazione entro 10 giorni, rimuovere le cause del disturbo;
 - f) mediante ordinanza con effetto immediato in caso di uso improprio del dehors;
 - g) al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 13

Sanzioni

- 13.1** Chiunque occupa suolo pubblico senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione di cui all'art.20 del D.Lgs 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada). La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI, stesso Codice. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.3, commi 16, 17, 18 della Legge 15/07/2009, n.94;
- 13.2** Chiunque occupa suolo pubblico in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia dell'autorizzazione o senza osservare le prescrizioni nella stessa contenute, nonché le disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,00 a un massimo di € 500,00 così come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento del Comune di Ancona approvato con D.C.C. n.100 del 15/07/2003.
- 13.3** La recidiva alle infrazioni di cui al punto 13.2 costituisce inoltre abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del T.U.L.P.S. e comporta la possibilità di sospensione o revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. A tale scopo ogni sanzione irrogata è trasmessa allo Sportello Unico Integrato.
- 13.4** E' comunque fatta salva l'applicazione del Regolamento Comunale T.O.S.A.P..

Art. 14

Prescrizioni per l'installazione dei dehors nell'ambito del Nucleo Storico

14.1 L'ambito di applicazione è quello definito nell'Allegato 1 al presente regolamento.

14.2 In tale ambito vale quanto previsto al punto 2.2.

14.3 In tale ambito, la tipologia degli elementi di arredo che costituiscono il dehor sono esclusivamente:

- a) tavoli;
- b) sedie/sgabelli;
- c) ombrelloni;
- d) termolampade.

Arredi non ricompresi nell'elenco precedente, non possono essere utilizzati. Le tipologie di arredo da utilizzare dovranno avere le caratteristiche di quelle riportate nell'abaco allegato al presente regolamento (Allegato 2).

La colorazione degli elementi di arredo, compresa la biancheria da tavola, dovrà rispettare la scheda colori contenuta nell'abaco.

14.4 Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione del dehor, oltre alla documentazione già prevista dall'art. 8, dovrà essere presentata:

- planimetria dello spazio occupato dal dehor con indicate le misure di ingombro e le distanze dai fabbricati circostanti;
- schede di dettaglio degli elementi di arredo utilizzati facendo specifico riferimento all'abaco di cui al precedente punto.

14.5 Entro il 31.12.2014 ogni Ditta titolare di autorizzazione per l'installazione del dehor, dovrà fornire al Comune documentazione tecnica e fotografica in merito a ciascun arredo utilizzato. Previa verifica degli uffici, verrà comunicato quali arredi sono conformi all'abaco e quali no e pertanto da sostituire nel termine indicato al punto 14.7. Qualora la Ditta non provveda a fornire tale documentazione entro la data sopra indicata, non potrà usufruire della proroga di cui al punto 14.7.

14.6 Lo spazio autorizzato per l'installazione del dehors sarà delimitato dal gestore, sotto il controllo dell'Amministrazione comunale, con apposite borchie in acciaio con serigrafia del logotipo comunale, così come riportate nell'abaco allegato;

14.7 Entro il 31.12.2019 ogni Ditta titolare di autorizzazione per l'installazione del dehors è tenuta ad adeguare gli arredi esistenti all'abaco allegato al presente regolamento. Oltre tale data, qualora la Ditta non abbia provveduto, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione, con conseguente obbligo di sgombero dell'area occupata.

14.8 L'utilizzo di arredi non conformi a quelli autorizzati comporta le medesime sanzioni previste dall'art. 13 del presente regolamento e dalla legislazione vigente.

14.9 Per quanto non specificato valgono le norme generali previste nel presente regolamento.

Art. 15

Prescrizioni specifiche per l'installazione dei dehors nell'ambito del Nucleo Storico

- 15.1** I dehors su Corso Garibaldi, potranno essere collocati su entrambi i lati del Corso, in modo da lasciare una fascia di rispetto di almeno 2,00 metri dal fronte dell'edificio per i flussi pedonali ed uno spazio centrale libero di almeno metri 3,50 per il passaggio di mezzi carico e scarico e di soccorso e completamente libero in aria.
- 15.2** Per l'area di Corso Mazzini antistante la Fontana del Calamo, che va da Piazza Roma fino a via Simonetti, l'installazione dei dehors dovrà rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato 3 – Utilizzo Fontana del Calamo al presente regolamento.

Art. 16

Prescrizioni specifiche per la “Trattoria La Moretta” sita in Piazza del Plebiscito

- 16.1** Stante la necessità dell'attività di ristorazione di creare uno spazio esterno riservato e non accessibile direttamente e considerata la storicità e tipicità dell'esercizio “Trattoria la Moretta” sito in Piazza del Plebiscito 52, la cui inaugurazione risale al 1897, si prevede la conservazione degli elementi di arredo esterni attualmente utilizzati:
- a) sedie e tavoli in legno;
 - b) ombrelloni e tende;
 - c) fioriere;
 - d) paratie laterali trasparenti;
 - e) tappeti.
- 16.2** In caso di rinnovo, con conseguente perdita delle attuali caratteristiche di tipicità del locale, gli arredi esterni che compongono il dehor, dovranno essere conformi alle categorie indicate al punto 14.3 e alle caratteristiche indicate nell'abaco allegato al presente regolamento.

Art. 17

Deroghe

Per brevi iniziative commerciali e culturali, organizzate e/o coorganizzate dall'Amministrazione Comunale, con durata non superiore a giorni 4 e per non più di 3 volte all'anno, potranno essere autorizzate deroghe per idonee strutture, previa richiesta secondo quanto previsto dal regolamento TOSAP. Per la sola area prospiciente la Fontana del Calamo, la deroga di cui al presente comma, può essere applicata esclusivamente all'interno “*dell'area occupabile per dehors*” indicata nell'Allegato 3 del presente regolamento

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio ai vigenti Regolamenti Comunali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.